

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5767-A}

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza l'8 giugno 2005

(Relatore: **DI TEODORO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(**BUTTIGLIONE**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**FINI**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**CASTELLI**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**SINISCALCO**)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005

Presentato il 7 aprile 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il contenuto del disegno di legge comunitaria per il 2005, è il primo presentato dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della legge di riforma della legge n. 86 del 1989, la legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosiddetta legge Stucchi, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Quest'ultimo provvedimento ha sensibilmente ampliato i contenuti della legge comunitaria in modo da adeguarli alle nuove esigenze emerse, soprattutto a quelle derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, in base all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, la legge comunitaria oggi deve recare disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione; disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; decisioni-quadro e decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall'articolo 34 del Trattato UE, il che costituisce una novità rispetto alla previgente disciplina; disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, anche in questo caso una novità introdotta dalla nuova legge; disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria

competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente, una ulteriore novità rispetto alla previgente disciplina; disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome, anche questo un elemento innovativo rispetto al passato; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3, della legge n. 11 del 2005, infine, anche questo nuovo elemento rispetto alla previgente disciplina.

Il disegno di legge comunitaria per il 2005, che si porta all'esame dell'Assemblea, recepisce quindi sostanzialmente la disciplina dettata dalla nuova legge Stucchi. Vi sono peraltro alcuni profili che non apparivano in realtà ben specificati nel provvedimento in esame e che la Commissione politiche dell'Unione europea nel corso dell'esame in sede referente ha cercato di chiarire; altri che, già individuati nel corso dell'esame in sede referente, potranno invece essere ulteriormente precisati nel corso dell'esame in Assemblea.

Il disegno di legge comunitaria per il 2005 si compone di 9 articoli e di due allegati, A e B, con i quali si prevede il recepimento di direttive.

È da segnalare innanzitutto che delle sette direttive inizialmente previste nell'allegato A e delle quattro nell'allegato B, la XIV Commissione recependo le indicazioni delle Commissioni di settore, ha ritenuto opportuno privilegiare l'esame parlamentare dei futuri schemi di decreto legislativo di recepimento, con il trasferimento di

cinque direttive dall'allegato A all'allegato B. L'allegato A comprende quindi ora solo due direttive, mentre il successivo allegato B, oltre alle quattro iniziali e alle cinque trasferite dall'allegato A, ne contiene altre due, inserite sulla base delle indicazioni delle Commissioni di settore, per un totale di undici direttive.

Nella relazione governativa al disegno di legge originario sono state indicate invece le direttive da recepire in via amministrativa. Si tratta di 54 direttive, contro le 53 dello scorso anno, confermandosi così una costante tendenza all'aumento di tale modalità di recepimento. Risultano già attuate peraltro in via amministrativa 27 delle direttive indicate nella relazione.

I primi cinque articoli del disegno di legge comunitaria per il 2005 recano disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. Tra questi, gli articoli 1 e 2 individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Non è previsto invece il recepimento di direttive attraverso regolamenti governativi.

In particolare, l'articolo 1 reca al comma 4 una previsione inserita in recepimento del parere della V Commissione (bilancio e programmazione economica), identica peraltro alla disposizione già recata dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005, legge comunitaria per il 2004. Si prevede infatti che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di alcune direttive indicate siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Il comma 5 del medesimo articolo 1, invece (comma 4 del testo presentato dal Governo), reca una disposizione che disci-

plina l'esercizio delle deleghe legislative già conferite e non ancora attuate, e di quelle che in materia comunitaria saranno conferite da future leggi, diverse dalle leggi comunitarie. Si dispone che, fatti salvi i principi e criteri direttivi stabiliti di volta in volta dalle leggi delega in conformità al diritto comunitario, ed in aggiunta ai principi contenuti nelle direttive da attuare, tali decreti legislativi siano adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento; su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. Si tratta di una disposizione che ha sollevato qualche rilievo sia da parte della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) che del Comitato per la legislazione. In particolare, la I Commissione ha rilevato l'opportunità di precisarne l'ambito di applicazione, eventualmente circoscrivibile, con riferimento ai principi e criteri direttivi generali dettati dal successivo articolo 2, alle sole leggi recanti deleghe per l'attuazione di normative comunitarie diverse dalla legge comunitaria annuale la cui entrata in vigore sia antecedente a quella della legge comunitaria 2006, al fine di coordinare il comma 4 (ora comma 5 nel testo approvato dalla Commissione) dell'articolo 1 con la disciplina di analogo tenore già dettata, in termini generali, dall'articolo 10, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché di chiarire la portata della locuzione « legge comunitaria per l'anno di riferimento ». Analogamente, il Comitato per la legislazione sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente ha evidenziato nel parere reso alla XIV Commissione l'opportunità di riformulare il medesimo articolo 1, comma 4 (ora comma 5 nel testo approvato dalla Commissione) — che reca una disposizione secondo cui i decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie, o di modifica delle medesime, la cui delega sia contenuta in leggi diverse

dalla legge comunitaria annuale, sono comunque adottati nel rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento — quale novella alla legge n. 11 del 2005, atteso che tale norma appare trascendere l'ambito di intervento del disegno di legge comunitaria, ponendosi invece come regola generale in materia di recepimento di normative comunitarie.

Si tratta di considerazioni condivisibili che si intende recepire nel corso dell'esame in Assemblea, anche in considerazione del fatto che, come precisato nel corso dell'esame preliminare, l'efficacia della norma in esame appare trascendere l'ambito di intervento del disegno di legge comunitaria in esame, dal momento che si riferisce ai decreti legislativi che diano attuazione a normative comunitarie, o che modifichino disposizioni attuative delle medesime, la cui delega sia contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale. Si ritiene quindi opportuno formulare la disposizione di cui all'attuale articolo 1, comma 5, quale novella alla legge n. 11 del 2005 nel prosieguo dell'esame in Assemblea in modo da prevedere una norma di sintesi nel senso indicato.

La XIV Commissione ha quindi recepito le indicazioni provenienti dalla Commissione finanze inserendo due nuovi commi all'articolo 1. Il nuovo comma 7, novellando l'articolo 1 della legge comunitaria per il 2004, la legge n. 62 del 2005, prevede un nuovo comma 5-*bis* in base al quale entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e

all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

Il successivo comma 8 dell'articolo 1 prevede quindi che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal medesimo articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

È da ricordare inoltre, sempre in relazione all'articolo 1, che il comma 6 del testo originale recava la previsione, inserita già nelle tre precedenti leggi comunitarie, di un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Si trattava peraltro di un vincolo, nel rispetto dei principi fondamentali, rilevante con riguardo alle sole materie incluse nella competenza legislativa concorrente di Stato e regioni. La norma conteneva in particolare la previsione della necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole da parte dei provvedimenti statali supplementari. Peraltro, dal momento che essa è già contenuta a livello generale nella legge Stucchi e, in particolare, negli articoli 11, comma 8, e 16, comma 3, la Commissione, aderendo in questo caso all'indicazione espressa nel parere della I Commissione, ha modificato il testo, prevedendo ora al comma 9 un mero rinvio a quanto previsto appunto dall'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005.

Il comma 10 dell'articolo 1 stabilisce quindi che il Ministro per le politiche comunitarie è tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risulti esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione. Il medesimo comma

prevede altresì un'informativa periodica quadrimestrale da parte del Ministro per le politiche comunitarie alle Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome.

Anche il disegno di legge comunitaria 2005 ha ripreso quindi alcune delle innovazioni introdotte, rispetto allo standard consueto e consolidato della norma, dalla legge comunitaria per il 2004. Si tratta della previsione del doppio parere parlamentare di cui al comma 11, in alcune ipotesi specifiche, ovvero quando il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B. In tali casi, il Governo è tenuto a ritrasmettere, con le sue osservazioni ed eventuali modifiche, i testi alle Camere per il parere definitivo, che deve essere espresso entro venti giorni; in mancanza di nuovo parere, il Governo adotta ugualmente il provvedimento.

È rimasta invece invariata la struttura del testo dell'articolo 2, recante principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, come pure il successivo articolo 3, recante la consueta delega al Governo per la disciplina sanzionatoria della violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa. Identico anche l'articolo 4, con cui si stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate. In questo senso peraltro, aderendo ad una indicazione del Comitato per la legislazione, si ritiene opportuno nel corso dell'esame in Assemblea verificare l'effettiva necessità della norma, dal momento che essa è già contenuta a livello generale nella legge Stucchi, e, in particolare, nell'articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005, per cui potrebbe risultare sufficiente un semplice rinvio a tale disposizione.

Anche l'articolo 5, finalizzato a prevedere interventi di riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, risulta quindi di analogo tenore rispetto alle precedenti versioni della legge comunitaria.

I successivi articoli da 6 a 9 contengono invece disposizioni particolari di adempimento; diversamente dalle precedenti leggi comunitarie, non sono state inserite invece norme recanti criteri specifici di delega per alcune direttive il cui recepimento è previsto negli allegati.

L'articolo 6 reca, in particolare, modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004. In riferimento a tale disposizione è da sottolineare che sull'emendamento interamente sostitutivo 6.2 proposto dal relatore nel corso dell'esame in sede referente, la I Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione si è pronunciata in senso contrario. Si ribadisce anche in questa sede, in ogni caso, l'intendimento di presentare nel corso dell'esame in Assemblea un testo che possa rappresentare una sintesi tra il testo attuale e quello inizialmente sottoposto all'esame delle Commissioni di merito.

L'articolo 7 interviene invece in materia di obblighi contabili per i produttori di rifiuti pericolosi, al fine di dare attuazione ad un'ordinanza della Corte di giustizia del 28 settembre 2004 nella Causa C-115/03. La norma introduce nell'ordinamento nazionale una disposizione normativa che stabilisce l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o d'impresa.

L'articolo 8 è finalizzato invece a coprire casi di non applicabilità delle direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 99/42/CE sulla base dei principi contenuti nelle sentenze della Corte di giustizia dell'8 luglio 1999, causa C-234/97 e del 13 novembre 2003, causa C-313/01. La norma riguarda la valutazione di titoli e certificazioni acquisiti in altri Stati membri o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e nella Confederazione elvetica.

L'articolo 9 reca quindi modificazioni al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per garantire l'applicazione della procedura di equipollenza di titoli di studio conseguiti da cittadini comunitari nelle scuole o istituti di altri Stati membri

dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella confederazione Elvetica corrispondenti alla scuola italiana di livello primario e secondario. La modifica intende assicurare il rispetto del principio di libera circolazione dei cittadini quale libertà fondamentale prevista dal Trattato. Nel corso dell'esame in Commissione, in applicazione del parere espresso dalla Commissione bilancio, è stato introdotto un nuovo comma 2 in base al quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Venendo agli allegati A e B del disegno di legge comunitaria 2005, i settori principalmente interessati dalle direttive inserite risultano essere: immigrazione e sicurezza; sanità; tutela dell'ambiente; agricoltura; istruzione; trasporti e comunicazioni; attività produttive; finanze.

In particolare l'allegato A reca ora solo due direttive, per il recepimento delle quali non è previsto il parere parlamentare delle Commissioni competenti: la direttiva 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; e la direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

Nell'allegato B, invece, con parere delle competenti Commissioni parlamentari, è stato previsto il recepimento delle direttive 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, inizialmente inserita nell'allegato A e trasferita in questo con un emendamento della Commissione finanze ed un'analoga condizione della Commissione bilancio; 2004/40/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete transeuropea, inizialmente inserita nell'allegato A e, con un emendamento della Commissione trasporti, inserita in

questo allegato; 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato; 2004/81/CE, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e 2004/82/CE, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, anch'esse inizialmente inserite nell'Allegato A e quindi trasferite nell'Allegato B, rispettivamente, con un emendamento della Commissione giustizia e della Commissione trasporti; 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; 2004/108/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, inizialmente nell'Allegato A e trasferita nell'Allegato B in ottemperanza al parere reso dalla Commissione ambiente; 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, inserita con un emendamento della Commissione finanze; 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; 2005/19/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, inserita con un emendamento della Commissione finanze.

È da segnalare ancora che secondo i dati riferiti dal Governo, al 31 dicembre 2004, risultano aperte contro l'Italia 251 procedure, di cui 175 per violazione del diritto comunitario e 76 per mancata trasposizione di direttive. Per quanto riguarda poi le procedure per violazione del diritto comunitario, 82 di queste sono

lettere di costituzione in mora — il primo stadio del contenzioso comunitario —, mentre altre 85 sono relative a stadi più avanzati del contenzioso. A queste si aggiungono 8 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente. Le direttive attuate o da attuare in via amministrativa sono invece 54 direttive; alla loro attuazione provvedono lo Stato ovvero le regioni o le province autonome nell'ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato. Risultano essere invece 25 le direttive in scadenza tra l'8 aprile ed il 31 dicembre 2005, non inserite nel disegno di legge comunitaria 2005. A queste si aggiungono altre 3 direttive già scadute nell'anno 2005 che non sono state recepite e non sono state inserite nel disegno di legge comunitaria 2005, per un totale di 28 direttive scadute o in scadenza nell'anno 2005 che non sono state inserite nel disegno di legge comunitaria 2005. Oltre a queste vi sono altre 15 direttive di anni precedenti e già scadute non ancora recepite ed il cui recepimento non è previsto da alcuna legge comunitaria. L'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di rece-

pimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome, non risulta disponibile. Nella tabella 3 allegata al disegno di legge comunitaria sono riportate le direttive contenute nelle precedenti leggi comunitarie e non ancora attuate. Non risultano ancora adottati i provvedimenti attuativi di 56 direttive; a queste si aggiungono altre 65 direttive da attuare in base alla legge comunitaria 2004. Complessivamente, quindi, le direttive contenute in precedenti leggi comunitarie, non ancora attuate ed il cui termine di recepimento è già scaduto il 7 aprile 2005, risultano essere 80.

Non risultano, invece, contenute nel disegno di legge prestatato dal Governo le disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; quelle che individuano i principi fondamentali per le regioni e le province autonome ai fini dell'attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente; quelle che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, delegano il Governo ad adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni; emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Andrea DI TEODORO, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
E DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5767 e rilevato che:

esso reca — secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno — una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento di 11 direttive (7 indicate nell'allegato A e 4 indicate nell'allegato B); in particolare, la prima riguarda l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli elenchi allegati al disegno di legge in esame (articolo 1); la seconda concerne l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari già vigenti, per i quali non siano ancora previste sanzioni penali o amministrative (articolo 3); una terza delega riguarda infine l'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie (articolo 5);

interviene fisiologicamente su una pluralità di settori, dettando sia disposizioni di carattere propriamente ordinamentale e generale (Capo I), sia disposizioni relative a materie afferenti i singoli settori di intervento (Capo II); a tale circostanza — suscettibile di ingenerare in taluni casi situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse — si connette la previsione dell'articolo 5, comma 1, che delega il Governo ad adottare testi unici delle disposizioni di attuazione di deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, mentre il testo dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come sostituito dalla legge n. 229 del 2003, si ispira alla distinta filosofia della codificazione normativa;

costituisce il primo disegno di legge comunitaria presentato dopo l'entrata in vigore della legge recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari » (n. 11 del 2005) che, riformando la cd. « legge La Pergola », introduce innovazioni nella definizione dei contenuti tipici della legge comunitaria annuale; al riguardo si rileva peraltro che struttura e contenuti del disegno di legge in esame non corrispondono pienamente a quanto statuito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, limitandosi a riprendere il modello delle ultime leggi comunitarie approvate e che,

inoltre, sono invece riprodotte disposizioni già contenute in termini generali dalla citata legge n. 11;

ripropone previsioni — già presenti nella legge comunitaria per il 2004 — che il Comitato aveva apprezzato in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, l'introduzione del « doppio parere parlamentare » su schemi di decreti legislativi contenenti sanzioni penali (articolo 1, comma 8); la previsione di un'informativa periodica (quadrimestrale) da parte del Ministro per le politiche comunitarie alle Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome e la connessa trasmissione di una relazione qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risulti esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto (articolo 1 comma 7);

dispone opportunamente — come già avvenuto nelle leggi comunitarie per il 2003 e per il 2004 — l'obbligo di esplicitare, nei decreti legislativi di attuazione, la natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute, in relazione alla nuova ripartizione delle competenze legislative successiva all'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, auspicata dal Comitato in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001 e per il 2002;

reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 8 rinvia alla « normativa vigente in materia » con riguardo alla valutazioni di titoli e certificazioni comunitarie);

la tecnica della novellazione — all'articolo 6, comma 1 lettere *a)* e *b)* ed all'articolo 9 — non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 4 — che reca una disposizione secondo cui i decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie, o di modifica delle medesime, la cui delega sia contenuta in leggi diverse

dalla legge comunitaria annuale, sono comunque adottati nel rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento — dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tale disposizione quale novella alla legge n. 11 del 2005, atteso che tale norma appare trascendere l'ambito di intervento del disegno di legge comunitaria, ponendosi invece come regola generale in materia di recepimento di normative comunitarie;

all'articolo 1, comma 6 — che prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato — dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'effettiva necessità della norma in esame, dal momento che essa è già contenuta a livello generale nella legge n. 11 del 2005 (e, in particolare, negli articoli 11, comma 8, e 16, comma 3, cui potrebbe, in questa sede, risultare sufficiente un semplice rinvio);

richiamando analoghi rilievi già formulati in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2004, si ribadisce che:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dovrebbe chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidate da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni, il Governo debba procedere attraverso l'adozione di regolamenti;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) — ove si prevede che il Governo tenga conto anche delle eventuali modificazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega — appare opportuno evidenziare la necessità che nell'esercizio della delega siano comunque rispettati i limiti posti dall'articolo 76 della Costituzione, anche con riguardo al recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento;

all'articolo 4 — che stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate — dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'effettiva necessità della norma in esame, dal momento che essa è già contenuta a livello generale nella legge n. 11 del 2005 (e, in particolare, nell'articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005, cui potrebbe, in questa sede, risultare sufficiente un semplice rinvio);

all'articolo 6 — ove si modifica l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, concernente le restrizioni alla vendita di materie esplodenti, introducendo riferimenti a talune materie esplodenti operati mediante esplicito richiamo alla loro classificazione in determinate categorie e gruppi — dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che si opera un rinvio alla classificazione contenuta (non nel testo unico, ma) nel suo regolamento di attuazione (regio decreto n. 635 del 1940, articolo 82 ed Allegato A), al fine di evitare una parziale ed implicita « legificazione » di una classificazione che il vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (all'articolo 53) rinvia ad atti di normazione secondaria.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
per quanto di propria competenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge in titolo, con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità — articolo 1, comma 6 — di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « con esplicita indicazione del giorno, del mese e dell'anno della loro entrata in vigore, in mancanza di disposizioni regionali di attuazione ».

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2005;

rilevato che il comma 4 dell'articolo 1, nel disporre che i decreti legislativi, attuativi di normative comunitarie o modificativi delle disposizioni attuative vigenti, la cui delega sia contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati, oltre che nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti di volta in volta dalle leggi delega e di quelli contenuti nelle direttive da attuare, anche sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento, reca una disposizione di tenore sostanzialmente analogo a quanto già disposto dal comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che ha introdotto una nuova disciplina recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

considerato inoltre che il comma 6 del medesimo articolo 1, nel disciplinare le modalità dell'intervento suppletivo anticipato e cedevole spettante allo Stato in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive, reca una disposizione di tenore analogo a quella già contenuta — a livello generale — all'articolo 11, comma 8, della predetta legge n. 11 del 2005, ai sensi della quale si dispone, peraltro, che gli atti normativi statali volti a dare attuazione alle direttive nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di coordinare il comma 4 dell'articolo 1 con la disciplina di analogo tenore già dettata, in termini generali, dall'articolo 10, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché di chiarire la portata della locuzione « legge comunitaria per l'anno di riferimento », valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisarne l'ambito di applicazione, eventualmente circoscrivibile, con riferimento ai principi e criteri direttivi generali dettati dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, alle sole leggi recanti deleghe per l'attuazione di normative comunitarie diverse dalla legge comunitaria

annuale la cui entrata in vigore sia antecedente a quella della legge comunitaria 2006;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il comma 6 dell'articolo 1 con quanto già previsto in materia dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, limitandone, se del caso, la portata ad un mero rinvio all'articolo 11, comma 8, anche con riferimento alla disposizione, ivi contenuta, ai sensi della quale gli atti normativi statali volti a dare attuazione alle direttive nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 6, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 4.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 »;

approvato l'emendamento Fanfani 1.1, secondo cui all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato A, deve essere soppresso il riferimento alla direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti al fine di inserirla nell'Allegato B,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA SECONDA COMMISSIONE

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

« 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti ».

Conseguentemente, ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2004/80/CE aggiungere la seguente:

« 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti ».

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 5767 recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 » (C. 5767),

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2005 (A.C. 5767);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

appare necessario stabilire, analogamente a quanto previsto nella legge comunitaria per il 2004 (articolo 1 della legge n. 62 del 2005), che i decreti legislativi attuativi di talune direttive comunitarie, le quali appaiono suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica, siano corredati di relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

la delega per l'adozione dei testi unici di cui all'articolo 5, comma 1, ha un oggetto limitato, in quanto diretta esclusivamente alla semplificazione e al coordinamento della normativa interessata, tal da non determinare effetti per la finanza pubblica;

relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 9, appare opportuno prevedere un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta ad evitare che dall'attuazione delle stesse derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/83/CE e della direttiva 2004/113/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. »;

all'allegato A, sopprimere la direttiva 2003/123/CE ed inserirla nell'allegato B;

all'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma: « 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5767, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2005;

evidenziata la necessità di assicurare l'armonico inserimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nelle direttive comunitarie, valutando attentamente tutte le conseguenze che possono discendere dal processo di recepimento, al fine di evitare impropri appesantimenti burocratici e maggiori oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese;

rilevata altresì la necessità che il Governo assuma, tenendo conto delle esigenze appena indicate, tutte le iniziative utili a garantire l'attuazione, nei termini previsti, delle direttive comunitarie, al fine di assicurare l'aggiornamento dell'ordinamento nazionale alle evoluzioni della normativa comunitaria, nonché di evitare l'avvio di procedimenti per infrazione nei confronti dell'Italia;

sottolineata l'esigenza di recepire quanto prima nell'ordinamento italiano la direttiva 2003/123/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stato membri diversi, il cui termine di recepimento è scaduto il 1° gennaio 2005;

rilevata inoltre l'opportunità di prevedere l'attuazione della direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stato membri diversi;

considerata altresì l'esigenza di recepire la direttiva 2004/69/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, per quanto concerne la definizione di « banche multilaterali di sviluppo », la direttiva 2004/79/CE in materia di fiscalità, per le quali si prevede l'attuazione in via amministrativa,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE

ART. 1.

Ai commi 1 e 3 Allegato A, sopprimere le parole: direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Conseguentemente, all'Allegato B, inserire le seguenti parole: 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, inserire, in fine, le parole: « Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ».

Ai commi 1 e 3, Allegato B, inserire, in fine, le parole: « Direttiva 2005/19/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi ».

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE ».

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva ».

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2005,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5767, concernente « Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee — Legge comunitaria 2005 »;

rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge, riguardante gli
adempimenti in materia di rifiuti pericolosi, contiene norme per la
disciplina degli obblighi di registrazione della attività di gestione dei
rifiuti per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'or-
ganizzazione di ente o di impresa;

osservato, inoltre, che l'allegato A riporta la direttiva 2004/
108/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilità elettromagnetica, che introduce rilevanti
norme volte ad ovviare ad alcune difficoltà interpretative e a ridurre
oneri economici ingiustificati per la verifica della conformità di
prodotti,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di provvedere al trasferimento dall'alle-
gato A all'allegato B della direttiva 2004/108/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettroma-
gnetica, al fine di prevedere l'espressione del parere parlamentare sul
relativo schema di decreto legislativo.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5767, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2005 »;

tenuto conto che nell'articolato del provvedimento non vi sono disposizioni che investano direttamente i profili di competenza della IX Commissione;

rilevato che l'Allegato A al disegno di legge in esame include le direttive 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, e 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, che riguardano materie di particolare rilievo per l'attività della IX Commissione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) si segnala l'opportunità di trasferire dall'Allegato A all'Allegato B le seguenti direttive: « 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea » e « 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate », in modo da prevedere il parere parlamentare sui relativi atti di recepimento;

2) si segnala l'esigenza che — in sede di recepimento della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, la cui attuazione è prevista dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) ed il cui termine di recepimento è fissato al 23 marzo 2005 — si tenga conto dell'avviso comune espresso da tutte le parti sociali del comparto.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA IX COMMISSIONE

Ai commi 1 e 3, Allegato « A », sopprimere la seguente direttiva: « 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ».

Conseguentemente, ai commi 1 e 3, Allegato « B », dopo la direttiva: « 2004/40/CE » aggiungere la seguente: « 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea ».

Ai commi 1 e 3, Allegato « A », sopprimere la seguente direttiva: « 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate ».

Conseguentemente, ai commi 1 e 3, Allegato « B », dopo la direttiva: « 2004/80/CE » aggiungere la seguente: « 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate ».

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5767, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2005);

osservato come il disegno di legge comunitaria presentato dal Governo per l'anno 2005 preveda il recepimento di un numero assai limitato di direttive e come, peraltro, nessuna di queste coinvolga direttamente le competenze della X Commissione;

rilevato altresì che la legge comunitaria ha mostrato in questi anni la propria validità quale strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che dovrebbero essere oggetto di ulteriore valorizzazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5767 (legge comunitaria per il 2005);

ricordato, per quanto riguarda il tema della previdenza complementare, che è stata recentemente approvata la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), in cui si prevedeva, fra l'altro, il recepimento della direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

ricordato che ai fini di tale recepimento è richiesto il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo e che — ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 62, il Governo è delegato ad adottare, con le medesime modalità, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

valutato positivamente il contenuto degli articoli 8 e 9, in materia di riconoscimento dei titoli di studio;

ritenuto opportuno procedere, nel rispetto delle competenze costituzionalmente previste; al recepimento della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici — campi elettromagnetici, che specifica i criteri di protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici, con frequenze fino a 300 GHz, a cui gli stessi sono soggetti durante il lavoro,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 5767 Governo: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2005 »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 5767 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2005 »,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei ter-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei ter-

mini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

mini previsti ai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE e 2005/19/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. *Identico.*

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere

7. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE ».

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.**

dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorso ventiquattro giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati

10. *Identico.*

11. *Identico.*

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Identico.

ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a centocinquantamila euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a centocinquanta euro e non superiore a centocinquantamila euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifici che qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o

alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a cinquanta milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, dif-

ferenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 11 dell'articolo 1.

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono pre-determinate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Identico.

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004).

1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma:

1) le parole: « di qualsiasi genere » sono sostituite dalle seguenti: « di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, »;

2) dopo le parole: « dal Questore » sono inserite le seguenti: « , nonché materie esplodenti di V^a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità »;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V^a categoria, gruppo D e gruppo E ».

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 9 dell'articolo 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004).

Identico.

ART. 7.

(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi).

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

ART. 8.

(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie).

1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento.

ART. 7.

(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi).

Identico.

ART. 8.

(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie).

Identico.

ART. 9.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:

1) le parole: « lavoratori italiani e loro congiunti emigrati », « lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati » e « lavoratori italiani o loro congiunti emigrati », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica »;

2) le parole: « all'estero », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « in uno Stato diverso dall'Italia »;

3) il comma 9 è abrogato;

b) l'articolo 380 è abrogato.

ART. 9.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

1. *Identico.*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

Soppressa (v. allegato B).

Identica.

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Soppressa (v. allegato B).

Identica.

(Segue: testo del disegno di legge)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

(v. allegato A).

2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

(v. allegato A).

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

(v. allegato A).

(v. allegato A).

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

(v. allegato A).

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

(Segue: testo della Commissione)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Identica.

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

Identica.

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

Identica.

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Identica.

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,84



14PDL0074590